

Tribunale di Frosinone, P – Sentenza n. 1019 del 19.07.2021

Estensore: Fonte-Basso

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RICETTAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO – RICEZIONE O ACQUISTO ILLECITO DI ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO – PROVA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DESUMIBILE ANCHE IN VIA MEDIATA

L'elemento soggettivo tipico della fattispecie ex art. 648 c.p. è insito nella rappresentazione cosciente e volontaria dell'*agens* che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata. Pertanto, la peculiare natura *di res extra commercium* non acquistabili liberamente esclude che la relativa cessione possa perfezionarsi in assenza della previa ed esclusiva compilazione da parte del correntista; ne consegue che la prova dell'elemento soggettivo può desumersi anche in via mediata, ossia dal comportamento omissivo del prenditore del titolo che fornisca una ricostruzione inverosimile in ordine alla relativa provenienza, senza che ciò comporti una deroga ai principi processuali sottendenti l'onere probatorio e/o una lesione delle garanzie difensive, rilevato che la peculiare configurabilità della fattispecie criminosa in esame postula il necessario accertamento concernente le modalità acquisitive della *res*.